

ALLEGATO **B** TESTO APPROVATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ANCONA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VERDE, EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI

SINDACO: Sig. Fabio STURANI
L'ASS. LL.PP.: Sig. Fabio STURANI
DIR. DI AREA: Ing. Gilberto MARTINELLI
RESP. PROC.: Arch. Maurizio AGOSTINELLI
PROGETTISTA: Arch. Maurizio AGOSTINELLI
COLLABORATORI: Arch. Silvia PANFIGHI
Ing. Marco MONTESI
Dott.ssa Daniela MARSIGLIANI
Sig. ra Concetta CONTINI
Ing. Andrea POLLONI
Geom. Andrea Fabio MASSACESI
Ing. Ornella GIAMPIERI



Sommario

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 Oggetto | 4 |
| Art. 2 Competenze | 4 |
| Art. 3 Responsabilità | 4 |
| Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento | 4 |
| Art. 5 Atti a disposizione del pubblico | 5 |
| CAPO II - FERETRI | 5 |
| Art. 6 Deposizione della salma nel feretro | 5 |
| Art. 7 Verifica e chiusura feretri | 6 |
| Art. 8 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | 6 |
| Art. 9 Fornitura gratuita del cofano | 7 |
| Art. 10 Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento | 8 |
| CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI | 8 |
| Art. 11 Modalità del trasporto e percorso | 8 |
| Art. 12 Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri | 8 |
| Art. 13 Trasporti gratuiti e a pagamento | 9 |
| Art. 14 Orario dei trasporti | 9 |
| Art. 15 Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali | 9 |
| Art. 16 Riti religiosi | 10 |
| Art. 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | 10 |
| Art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione | 11 |
| Art. 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero | 12 |
| Art. 20 Trasporti per l'estero o dall'estero | 12 |
| Art. 21 Trasporto di ceneri e resti | 12 |
| Art. 22 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio | 12 |
| TITOLO II - CIMITERI | 13 |
| CAPO I - CIMITERI | 13 |
| Art. 23 Elenco cimiteri | 13 |
| Art. 24 Disposizioni generali - Vigilanza | 13 |
| Art. 25 Ammissione nei cimiteri | 13 |
| CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 14 |
| Art. 26 Disposizioni generali | 14 |
| Art. 27 Piano regolatore cimiteriale | 14 |
| CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE | 15 |
| Art. 28 Inumazione | 15 |
| Art. 29 Cippo | 15 |
| Art. 30 Tumulazione | 16 |
| Art. 31 Deposito provvisorio | 17 |
| CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | 18 |
| Art. 32 Esumazioni ordinarie | 18 |
| Art. 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie | 18 |
| Art. 34 Esumazione straordinaria | 18 |
| Art. 35 Estumulazioni | 19 |
| Art. 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento | 19 |



| | |
|--|-----------|
| Art. 37 Raccolta delle ossa..... | 20 |
| Art. 38 Oggetti da recuperare..... | 20 |
| Art. 39 Disponibilità dei materiali..... | 21 |
| CAPO V - CREMAZIONE..... | 21 |
| Art. 40 Cremazione..... | 22 |
| Art. 41 Crematorio..... | 22 |
| Art. 42 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione..... | 22 |
| Art. 43 Urne cinerarie..... | 23 |
| CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI..... | 23 |
| Art. 44 Orario dei cimiteri..... | 23 |
| Art. 45 Disciplina dell'ingresso..... | 23 |
| Art. 46 Divieti speciali..... | 24 |
| Art. 47 Riti funebri..... | 25 |
| Art. 48 Fiori e piante ornamentali..... | 25 |
| Art. 49 Materiali ornamentali..... | 25 |
| TITOLO III - CONCESSIONI..... | 26 |
| CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE..... | 26 |
| Articolo 50 - Sepolture private..... | 26 |
| Articolo 51 - Durata delle concessioni delle tombe di famiglia..... | 27 |
| Articolo 52 - Modalità di concessione..... | 28 |
| Articolo 53 - Assegnazione di loculi nei colombari..... | 28 |
| Articolo 54 - Uso delle sepolture private..... | 30 |
| Articolo 55 - Manutenzioni..... | 31 |
| Articolo 56 - Costruzione delle opere - Terminii..... | 31 |
| CAPO II - RETROCESSIONI..... | 32 |
| Articolo 57 - Retrocessioni tombe di famiglia..... | 32 |
| Articolo 58 - Retrocessioni loculi..... | 32 |
| CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE..... | 33 |
| Articolo 59 - Revoca..... | 33 |
| Articolo 60 - Decadenza..... | 34 |
| Articolo 61 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza..... | 34 |
| Articolo 62 - Estinzione..... | 35 |
| Articolo 63 - Sopraelevazioni o ampliamenti..... | 35 |
| TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI..... | 36 |
| CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI..... | 36 |
| Art. 64 Accesso al cimitero..... | 36 |
| Art. 65 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri..... | 36 |
| Art. 66 Responsabilità - Deposito cauzionale..... | 37 |
| Art. 67 Recinzione aree - Materiali di scavo..... | 37 |
| Art. 68 Introduzione e deposito di materiali..... | 37 |
| Art. 69 Orario di lavoro..... | 38 |
| Art. 70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti..... | 38 |
| Art. 71 Vigilanza..... | 38 |
| Art. 72 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti..... | 38 |
| CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI..... | 39 |
| Art. 73 Funzioni - Licenza (attività funebre)..... | 39 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 74 Divieti..... | 39 |
| Art. 75 Esercizio dell'attività imprenditoriale..... | 40 |
| Art. 76 Attività di intermediazione..... | 40 |
| Art. 77 Sanzioni amministrative..... | 40 |
| TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | 41 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE..... | 41 |
| Art. 78 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | 41 |
| Art. 79 Mappa..... | 41 |
| Art. 80 Annotazioni in mappa..... | 41 |
| Art. 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | 42 |
| Art. 82 Schedario dei defunti..... | 42 |
| Art. 83 Scadenzario delle concessioni | 42 |
| Art. 84 Operazioni cimiteriali..... | 42 |
| CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI | 43 |
| Art. 85 Efficacia delle disposizioni del regolamento | 43 |
| Art. 86 Cautele | 43 |
| Art. 87 Concessioni pregresse..... | 44 |
| Art. 88 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio | 44 |
| Art. 89 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria | 44 |

DEFINIZIONE DI ALCUNI TERMINI PIÙ USATI CON UNA BREVE NOTA ESPLICATIVA

Titolo I: Disposizioni Generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o di parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme.
2. *Nel presente regolamento resta in ogni caso ferma l'applicazione del vigente regolamento nazionale di Polizia mortuaria approvato con DPR 285/90 e L. regionale n. 3/2005 e s.m.i*

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dalla presente normativa.

Art. 3

Responsabilità

1. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - e) il trasporto funebre all'interno del Comune per le salme delle persone individuate dall'art.13;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- j) il feretro per le salme di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dall'art.9;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che il Comune stabilisce con atto deliberativo.
 3. Il Comune con proprio atto, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico


1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni; tale registro, compilato cronologicamente dagli addetti, è a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II - Feretri

Art. 6

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.



Art. 7

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.8.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Per ottenere i servizi, di cui ai punti precedenti, il richiedente, deve versare il corrispettivo stabilito nella tariffa.

Art. 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - i) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - ii) le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - iii) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
 - iv) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi degli art.42 e 72 , possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;
 - d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - e) cremazione:
 - i) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - ii) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - iii) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.
3. Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

| | a inumazione | a tumulazione | a cremazione |
|------------------------------|---|---|---|
| nel Comune | legno con caratteristiche di scarsa durabilità | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | legno con caratteristiche di scarsa durabilità |
| da Comune a Comune <=100Km | legno con spessore >= 25 mm. | legno con spessore >= 25 mm. | legno con spessore >= 25 mm. |
| da Comune a Comune >=100Km | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno, |
| morti per malattie infettive | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno | duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa | duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno |
| estumulati | | | |

Art. 9

Fornitura gratuita del cofano

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 sub a), e), i) del comma 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei Servizi Sociali del Comune.



Art. 10

Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo III - Trasporti funebri

Art. 11


Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
 - b) il tragitto fino al luogo dove si svolgono le esequie,
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 12

Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri

1. Per effettuare un funerale, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto da una delle Ditte autorizzate dal Comune o dal Comune stesso, qualora questo ritenga di organizzare un servizio proprio.
2. Per effettuare il funerale, il richiedente, deve versare l'importo del diritto fisso, dovuto al Comune, stabilito nella tariffa.



Art. 13

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono:
 - a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente art.9;
 - b) a pagamento in ogni altro caso.

Art. 14

Orario dei trasporti

1. L'orario di ogni singolo trasporto viene comunicato all'ufficio di polizia mortuaria, secondo quanto stabilito nell'ordinanza del Sindaco di cui al comma 1 dell'art.11.
2. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta della Autorità giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

Art. 15

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
6. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
7. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti



- all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
 9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al Comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei cani funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR
 10. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art.8 del presente regolamento.
 11. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
 12. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.
 13. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige celermente al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 16

Riti religiosi

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di

- osservazione per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del servizio di igiene pubblica della Ausl, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione

Art. 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
2. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile;
5. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui all'art.7.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
8. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.
9. Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme dell'art.17.
10. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.



Art. 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica della Ausl, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

Art. 20

Trasporti per l'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
3. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.50.

Art. 22

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

Titolo II - Cimiteri

Capo I - Cimiteri

Art. 23

Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di sepoltura nei seguenti cimiteri comunali di:
 - Tavernelle
 - Finocchio
 - Posatora
 - Pietralacroce
 - Varano
 - Montacuto
 - Poggio
 - Massignano
 - Candia
 - Montesicuro
 - Sappanico
 - Gallignano
 - Paterno

Art. 24

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di legge.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.
3. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia, previste dalla legge.
4. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25

Ammissione nei cimiteri

1. l'ammissione nei cimiteri comunali è prevista per coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - nati nel comune di Ancona;



- residenti nel territorio comunale ovunque deceduti;
 - non residenti deceduti nel territorio comunale
 - persone che abbiano avuto in passato la residenza nel comune di Ancona;
 - persone che abbiano familiari residenti nel Comune di Ancona;
 - persone che abbiano salme di familiari già sepolte nei cimiteri comunali;
2. Nei cimiteri frazionali (Pietralacroce, Montacuto, Poggio, Massignano, Varano, Candia, Sappanico, Montesicuro, Gallignano, Paterno, Pinocchio, Posatora) possono essere tumulate le salme di persone con i seguenti requisiti e secondo l'ambito territoriale del cimitero individuato dalla cartografia e dallo stradario allegati:
- a) residenti nella frazione;
 - b) non residenti nella frazione, ma che abbiano ascendenti, discendenti o collaterali di 1° grado residenti nella frazione;
 - c) non residenti nella frazione, ma che abbiano tumulati nel cimitero frazionale ascendenti, discendenti o collaterali di 1° grado,

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 26

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali.
2. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree,

Art. 27

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale con Delibera N. 123 del 18/09/07 ha adottato il piano regolatore cimiteriale del Comune di Ancona che recepisce le necessità del servizio nell'arco di venti anni.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Ausl.
3. Il piano tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;



- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali sono previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo piano.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 28

Inumazione

1. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a dieci anni; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di cinque anni

Art. 29

Cippo

1. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure: lunghezza = cm. 200; larghezza = cm. 70; altezza = cm. 90. Per più sepolture private in terra adiacenti la larghezza è così fissata: 2 posti = cm. 175; 3 posti = cm. 250
2. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.



3. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno ed ingombro al passaggio.
4. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
5. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità a quanto previsto dal regolamento del procedimento amministrativo.

Art. 30

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per le nuove costruzioni e per ampliamenti e sopraelevazioni le misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri devono avere larghezza minima di m 0.75, altezza minima di m 0.70 e lunghezza preferibilmente non inferiore a m 2.25. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 0.70 di larghezza m 0.30 e di altezza di m 0.30. Per le nicchie cinerarie individuali tali misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0.30, m 0.30 e m 0.50.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.



Art. 31

Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo
 - i) di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
 - ii) per coloro che hanno ottenuto in concessione una tomba realizzata dal Comune e stanno eseguendo i lavori di rifinitura;
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti al comma 1.
3. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a dodici mesi.
4. La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone d'utilizzo è calcolato mensilmente, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione.
5. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori siano stati ultimati, non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida provvede ad inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l'attuazione di tale provvedimento, per ciascuna salma, all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il deposito cauzionale previsto nella tariffa.
7. Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.
8. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
9. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati. Il deposito cauzionale viene rimborsato dopo la tumulazione definitiva delle salme.
10. Concessione di un loculo provvisorio in attesa di eseguire una riduzione a resti mortali di salma il cui decesso è avvenuto da più di 30 anni, tumulata in tomba di famiglia o loculo comunale;

11. concessione di loculo provvisorio in attesa di nuovo colombario quando sia già stato approvato il progetto esecutivo, oppure siano in corso le procedure di appalto, ovvero non siano ancora ultimati i lavori di costruzione;

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 32

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione
2. A cura di un incaricato del servizio di polizia mortuaria, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione oppure alla sua cremazione.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, di norma si escludono i mesi di dicembre e di gennaio e quelli di luglio ed agosto. Durante i periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve, o di precipitazioni di eccezionale intensità.

Art. 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale, con congruo anticipo.

Art. 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del servizio di igiene pubblica



della Ausl dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. *Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.*

Art. 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.
5. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto dall'art.44, possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei familiari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.
8. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.

Art. 36

Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. La gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché' del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di

persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.
4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.
5. L'ufficio di polizia mortuaria, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° grado o affini di 1° grado, ad un loculo multiplo, purchè una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione.
6. L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

Art. 37

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

Art. 38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.



2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia una da consegnarsi al richiedente l'altro da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

Art. 39

Disponibilità dei materiali

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica, con il compito di individuare i cimiteri, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

Capo V - Cremazione

Art. 40

Cremazione

1. La cremazione è autorizzata secondo quanto previsto dal DPR 285/90

Art. 41
Crematorio

Con delibera di G.C. n.345 del 23/05/2006 è stato approvato il progetto preliminare, dell'impianto di cremazione.

Con delibera di Consiglio n.123 del 18/09/2007 è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale ai sensi del DPR n. 285/1990 e della legge Regione Marche n. 3 dell'1/02/05 all'interno del quale è stata approvata la localizzazione dell'impianto di cremazione con annessa sala del commiato, cinerario e servizi accessori ai sensi dell' art. 78 del D.P.R. n. 285 del 10/09/90, norma che ha imposto la predisposizione di "una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinanti sulla base delle norme vigenti in materia". È stato elaborato conseguentemente uno studio di impatto ambientale da composti aeriformi derivanti dalle immissioni di tale impianto nell'ambiente circostante.

L'articolazione dei due stralci funzionali, individuati in sede di approvazione del progetto definitivo, prevede le seguenti opere:

- nel 1° stralcio è prevista la realizzazione della sala del commiato, il cinerario al coperto e servizi connessi.

- nel 2° stralcio è prevista la realizzazione dell'impianto di cremazione, del cinerario all'aperto, degli uffici amministrativi, del laboratorio, dei servizi igienici e tecnici, della camera mortuaria e della cella frigorifera.

Con delibera di G.C. n.277 del 17/06/2008 è stato approvato il sopradescritto progetto definitivo del 1° e 2° stralcio ed è stata autorizzata la spesa del 1° stralcio (sala commiato).

Nel mese di ottobre 2008 il Servizio Verde, Edifici Pubblici e Cimiteri, ha ultimato la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione impianto cremazione all'interno del cimitero di tavernelle relativamente al 1° stralcio – sala commiato.

Art. 42

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo i criteri indicati dal Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.
3. Per coloro i quali risultino, al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in assenza di volontà testamentaria, è sufficiente l'atto di iscrizione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'associazione .



4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico Necroscopo, con firma legalizzata dal dirigente medico di medicina legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 43

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Su richiesta degli interessati, per le ceneri, può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in un loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 44

Orario dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'accesso al cimiteri, fuori orario, è subordinato al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, che lo rilascia per comprovati motivi.
4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 45

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

2. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia.

Art. 46

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti se non esplicitamente autorizzati;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della Ausl;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme;
 - n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
 - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
 - p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei cimiteri;
 - q) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.



Art. 47

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 48


Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di tre giorni, dopo di che vengono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
4. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.
5. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

Art. 49

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.46 in quanto applicabili.



Titolo III - Concessioni

Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 50

Sepulture private

1. L'area cimiteriale è di demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune. Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.
3. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
5. Le nuove costruzioni di manufatti funebri per tombe di famiglia sono previste nelle aree che verranno assegnate dall'Amministrazione Pubblica tramite bando.
6. Nei termini del bando verrà anche specificata se nell'area in oggetto sarà prevista la costruzione di tombe di famiglia ad iniziativa pubblica o privata o realizzata dagli stessi in base al progetto elaborato dall'Ente Comunale.
7. La tipologia costruttiva delle nuove edificazioni sarà analoga a quella presente nell'area in oggetto così come desumibile dagli elaborati del PRC. Gli elaborati di progetto e le modalità di assegnazione di tali aree verranno demandate a successivo atto deliberativo di giunta o determina dirigenziale.
8. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto
9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito.
10. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
11. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale
12. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e



condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

13. È ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

14. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 51

Durata delle concessioni delle tombe di famiglia

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata: in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
3. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa
4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune, nonché la data di scadenza.
5. La concessione è temporanea ed ha la durata di anni sessanta (60) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. La concessione soggiace, oltre a quanto precisato nel contratto, anche ad ogni altra condizione, prescrizione e modalità dettate da norme statali, regionali e comunali in vigore durante il corso della stessa in tema di Sanità Pubblica, Cimiteri e Fisco.
7. Scaduto il periodo concessivo, la concessione potrà essere discrezionalmente rinnovata dal Comune, a richiesta di chi ne abbia interesse, per altri 60 (sessanta) anni, alle condizioni che saranno stabilite dal Comune al momento del rinnovo.

Articolo 52 -

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata, può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. Nel caso di cointestazione della concessione a due persone, le stesse si intendono cointestatarie in parti uguali. Al momento della stipula dell'atto di concessione le parti dovranno esattamente indicare la posizione dei loculi loro assegnati.
3. La concessione non può essere dal Concessionario trasferita né per vendita, né per donazione né per qualsiasi atto tra vivi o di ultima volontà pena la decadenza della concessione .
4. L'uso delle sepolture è regolato come al successivo comma.
 - Le salme in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali
5. Le salme ammesse nel sepolcreto familiare fino al completamento della capienza degli stessi e della quota (se la concessione è cointestata a due persone) sono esclusivamente quelle comprese nel seguente elenco:
 - Concessionario e chiunque, rispetto al concessionario stesso, rientri nel terzo grado di parentela o affinità.
6. Nel caso in cui il Concessionario sia una Comunità od Ente le salme ammesse sono esclusivamente quelle appartenenti a membri dei medesimi secondo i relativi ordinamenti.
7. E' consentita, su richiesta del Concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con il Concessionario conviventi continuativamente almeno nei cinque anni anteriori al decesso nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del Concessionario stesso.
8. Le richieste degli aventi titolo di cui al precedente capoverso debbono essere suffragate da idonee e formali dichiarazioni (atto notorio, dichiarazione giurata, ecc.) e l'apprezzamento della documentazione circa la sussistenza dei requisiti è effettuato dal Sindaco che autorizzerà conseguentemente la tumulazione.

Articolo 53 -

Assegnazione di loculi nei colombari

1. L'uso dei loculi nei colombari è regolamentato dai contratti di concessione stipulati in base a quanto previsto dallo schema di contratto approvato con Delibera di Consiglio n. 723 del 1993 mod. Delibera di Consiglio n. 87 del 2004 e Delibera di Consiglio n. 121 del 2007 e dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. La durata massima della concessione è fissata
 - in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali
3. Quando la disponibilità di loculi lo consenta, possono essere assegnati:




- a) due loculi **nelle file individuate per la vendita abbinata**, per il cimitero di Tavernelle 1°, 4° e 5° fila mentre per i cimiteri frazionali solo la fila più alta, di cui uno per quanto previsto al punto a) e l'altro a **futura morte** del coniuge, ascendente, discendente o collaterale di 1° grado rispetto alla salma tumulata nel primo loculo; il loculo assegnato a futura morte avrà un canone di concessione maggiorato rispetto al loculo utilizzato per le immediate esigenze di sepoltura previste al punto a);
- b) due loculi tra quelli disponibili di cui uno per le immediate esigenze di sepoltura e l'altro per il ricongiungimento della salma del coniuge, ascendente, discendente o collaterale di primo grado rispetto alla salma tumulata nel primo loculo, la traslazione della salma per il ricongiungimento dovrà essere effettuata immediatamente; il loculo destinato al ricongiungimento avrà un canone di concessione maggiorato;
- c) due loculi a futura morte nelle file individuate per la vendita abbinata, come stabilito al punto b), per coniugi di età superiore a 75 anni; assegnazione di due loculi nelle file individuate per la vendita abbinata come al punto b) di cui uno a futura morte di coniuge di età superiore a 75 anni ed il secondo per ricongiungimento della salma dell'altro coniuge la cui traslazione dovrà essere effettuata immediatamente; tali loculi avranno un canone di concessione maggiorato;
- d) un loculo a futura morte oppure per traslazione di salma (ai fini del ricongiungimento di coniugi, ascendenti, discendenti o collaterali di primo grado) di loculi retrocessi, cioè già utilizzati e tornati nella disponibilità comunale; il costo dei loculi retrocessi già utilizzati sarà stabilito in percentuale rispetto al costo del loculo equivalente, cioè nella stessa fila, dell'ultimo colombario costruito nel cimitero di Tavernelle; il rimborso al concessionario originario del loculo retrocesso, quantificato come previsto dalla delibera n° 87/Cons. del 28/6/2004, sarà effettuato dopo la riconcessione del loculo stesso ad altro assegnatario;
- e) due loculi tra quelli disponibili di cui uno per le immediate esigenze di sepoltura (di cui al punto a) e l'altro a futura morte di coniuge, ascendente, discendente o collaterale di primo grado rispetto alla salma tumulata nel primo loculo a condizione che uno di questi sia portatore di handicap; l'assegnazione del secondo loculo a futura morte sarà effettuata previa valutazione della richiesta da parte di apposita commissione per la quale sia i componenti, sia i criteri saranno stabiliti con Delibera di Giunta comunale; tale loculo avrà un canone di concessione maggiorato;
- f) due loculi nelle file destinate a vendita abbinata, come stabilito al punto b), di cui uno per traslazione di salma, da effettuarsi immediatamente, da altro cimitero e l'altro a futura morte di coniuge, ascendente, discendente o collaterale di primo grado rispetto alla salma tumulata nel primo loculo a condizione che alla data del decesso di quest'ultimo tali loculi non fossero disponibili; il loculo assegnato a futura morte avrà un canone di concessione maggiorato;

4. La percentuale di aumento del canone di concessione dei loculi cimiteriali indicati al punto 2) lettere a, b., c., d., f., è stabilita nella misura del 30%.
5. Il canone di concessione dei loculi retrocessi di cui al punto 2) lettera d. è stabilito nella misura del 70% del canone di concessione di un loculo equivalente, cioè nella stessa fila, dell'ultimo colombario costruito a Tavernelle;
6. Analogamente per facilitare l'evasione di richiesta di mobilità interna, si dà la possibilità di trasferire salme nei nuovi colombari, avvicinandolo a quello del coniuge. In questo caso **la traslazione è a carico del soggetto richiedente**. Per quanto riguarda il costo di acquisto del loculo, per la salma trasferita viene riconosciuta la somma fino a quel momento pagata per l'occupazione del loculo precedente, attualizzando il suo valore e dividendolo per gli anni effettivi di utilizzo.
7. Scaduto il periodo di concessione dei loculi, la concessione potrà essere rinnovata solo nel caso in cui non siano trascorsi anche i 30 anni necessari per la riduzione a resti mortali della salma. In tal caso la concessione sarà rinnovata per il periodo mancante al raggiungimento dei 30 anni necessari per la riduzione.
8. Il costo del rinnovo sarà stabilito in base alle tariffe vigenti al momento dello stesso in maniera proporzionale al periodo d'uso.
9. Su richiesta del concessionario o degli interessati, dopo 30 anni dal decesso, è consentita, qualora ciò sia possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente a nuova salma appartenente a familiare. In questo caso dovrà essere corrisposto al Comune concedente il corrispettivo stabilito all'epoca per tale situazione e verrà stipulato un nuovo atto di concessione, il cui corrispettivo è pari al 50% di quello relativo ad un nuovo loculo dell'ultima serie costruita nel cimitero di Tavernelle. Se il loculo, per mancanza di spazio, non può contenere le due unità (salma e resti mortali), i resti della prima salma potranno essere sistemati in celletta che sarà concessa dal comune a prezzi correnti.

Articolo 54

Uso delle sepolture private

1. In caso di decadenza della concessione ovvero in mancanza di rinnovo, qualora le salme tumulate nella tomba abbiano completato il processo di mineralizzazione (decesso avvenuto da oltre trenta anni) le stesse verranno ridotte ed i resti tumulati in celletta a completo carico del Comune; le salme non riducibili saranno invece inumate per un periodo non inferiore a cinque anni per essere poi tumulate come nel precedente caso.
2. Su richiesta del Concessionario o degli interessati, dopo 30 (trenta) anni dal decesso, è consentita - qualora ciò sia possibile - la riduzione della salma e la conservazione dei resti nella stessa tomba unitamente a nuova salma appartenente a soggetto indicato nell'art. 52.
3. Avvenuta la tumulazione, non sarà permessa la rimozione della salma se non nel caso in cui abbia a trasportarsi nel cimitero di altro Comune, oppure in altra tomba di proprietà della famiglia a cui apparteneva il defunto posta in altro cimitero del Comune di Ancona
4. Nel corrispettivo della concessione non è compresa la spesa per la chiusura di loculo, il cui costo puro secondo la tariffa vigente al momento della tumulazione è a carico del Concessionario e comunque degli



- interessati, fermo che tale chiusura deve essere effettuata con muro a mattoni pieni dello spessore di cm. 14 o altro materiale contemplato dalle norme vigenti.
5. Sulla lastra possono essere collocati, a cura e onere del Concessionario o degli interessati, fotografie, lampade votive, vasetti per fiori e ganci di metallo (escluso il ferro) per appendere corone od altro, tali oggetti devono avere il dovuto decoro;
 6. Sulla lastra deve essere incisa, a cura e spese del Concessionario o degli interessati, l'iscrizione o quanto meno il nome, cognome e data di decesso del defunto, la cui salma è racchiusa nel loculo.
 7. E' facoltà del Comune di ritornare in possesso dell'area e dei loculi quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
 8. Verificandosi tali casi il Comune concederà al Concessionario, senza altro aggravio, in luogo dei loculi effettivamente utilizzati per tutto il tempo residuo spettante in base all'originaria concessione, un'idonea sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero e, comunque, secondo le disposizioni di cui all'art. 98 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.90. La traslazione della salma e dei resti mortali è effettuata d'ufficio con onere a carico del Comune.
 9. In caso di decadenza, o scadenza della concessione, quanto concesso torna in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il Concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, anche per le opere compiute, che rimangono acquisite al Comune.
 10. Nulla è dovuto al Concessionario che liberi dalle salme i loculi e restituisca al Comune quanto da questi concesso prima del termine di scadenza della concessione.

Articolo 55

Manutenzione

1. Con la costruzione nell'appezzamento suddetto del sepolcreto, si intenderà avere il Concessionario assunto per sé e i suoi aventi causa, l'obbligo di mantenere in buono stato dette opere.
2. Qualora il sepolcreto o parte di esso si venisse a trovare in cattivo stato di manutenzione e, dopo l'avviso dato dal Comune, non fossero state eseguite le opportune riparazioni, il Comune stesso è libero di farle eseguire direttamente con onere di spesa a totale carico del Concessionario o dei suoi aventi causa.
3. E' fatto obbligo, al Concessionario o ai suoi aventi causa, di provvedere alla cura e manutenzione dell'area di pertinenza dell'edicola funeraria ed utilizzata a titolo esclusivo, nonché dell'eventuale zona destinata a verde posta nelle immediate adiacenze della costruzione.

Articolo 56

Costruzione delle opere - Termini

1. La costruzione dovrà essere ultimata ed agibile entro quindici (15) mesi (termine massimo) dall'inizio dei lavori. L'ultimazione e agibilità dovranno risultare da apposito certificato attestante la conformità a quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 25/07/06.



Capo II - Retrocessioni

Articolo 57 -

Retrocessioni tombe di famiglia

1. Il concessionario può richiedere per iscritto la revoca del contratto di concessione del manufatto chiedendo la retrocessione al Comune, per un valore del manufatto stabilito da perizia eseguita da professionista abilitato o da tecnico dell'amministrazione. Il Comune darà corso alla procedura di pubblicazione di un bando con assegnazione per asta pubblica relativamente alla nuova concessione dell'area e del manufatto insieme.

Oggetto del bando sarà:

- La concessione dell'area (non soggetta a ribasso)
- il manufatto il cui prezzo sarà maggiorato del 5% questo di spettanza del Comune come rimborso per spese amministrative relative alla procedura espletata.

A riassegnazione avvenuta viene dato corso alla procedura definitiva relativa al rimborso.

(Rinuncia a concessione di aree libere)

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
3. In tal caso non è previsto alcun rimborso.

(Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 1, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
5. l'indennizzo da riconoscere ai concessionari è stabilito con procedura come già enunciato al comma 1 del presente articolo

Articolo 58 -

Retrocessioni loculi

1. Tutti i loculi liberati, per il trasferimento dei defunti titolari della concessione o per rinuncia all'uso da parte del concessionario, debbono essere retrocessi al Comune.

2. Al concessionario che liberi dalla salma e/o restituisca il loculo prima del termine di scadenza della concessione è dovuto un rimborso pari al costo del loculo attualizzato meno il 30%, rapportato in misura inversamente proporzionale al periodo di utilizzo del loculo stesso secondo la seguente formula $[(\text{costo loculo} - 30\%) - (\text{costo loculo} \times \text{n}^\circ \text{ mesi utilizzo} / \text{n}^\circ \text{ mesi concessione})]$.
3. Per i loculi dati in concessione perenne, ai soli fini dell'eventuale rimborso, tale concessione viene equiparata a quella con scadenza trentennale.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 59

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per ragioni di decoro o pubblica utilità o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La concessione è revocata con provvedimento del Dirigente previa delibera di Giunta Municipale contenente le disposizioni in merito alla procedura da seguire nei seguenti casi:
 - a. violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
 - b. abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
 - c. per motivi legati al forte degrado dell'immobile con particolare riferimento anche all'aspetto strutturale che può evidenziare situazioni critiche per la pubblica incolumità. In sostituzione a quanto previsto nei precedenti contratti, i concessionari dovranno restituire i loculi in cambio di:
 - nel caso in cui sia presente un impianto di cremazione, come previsto dal PRC all'interno del cimitero di Tavernelle, gratuità dell'intervento di cremazione e gratuità dell'assegnazione di ossario (tipo "familiare" per dimensioni) atto a contenere almeno 4 urne cinerarieoppure:
 - gratuità della riduzione a resti mortali nel caso i familiari non consentano la cremazione e gratuità dell'ossario atto a contenere gli stessi.oppure:
 - Trasferimento gratis in altro loculo dei "vecchi colombari" e concessione gratis dello stesso per 30 anni relativamente a salme tumulate recentemente (meno di 30 anni) nel caso che i familiari non consentano la cremazione.

3. In caso di revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il Dirigente, sentito il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
4. Una volta liberato il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio della cessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Articolo 60

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
 - e) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 61

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.



Articolo 62

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 63

Sopraelevazione o ampliamenti

1. È consentita la sopraelevazione al massimo di due file rispetto allo stato attuale fino ad un'altezza massima di 5 file, come meglio indicato nelle norme di dettaglio allegate alle tavole grafiche, che contemplano gli interventi ammessi per ogni tipologia di costruzione all'interno del cimitero di Tavernelle e nei frazionali.
È inoltre consentito la modifica della distribuzione delle salme e l'aumento dei loculi in pianta purchè non venga modificata l'impronta della sagoma a terra e che vengano rispettate le misure minime dei loculi come prescritto all'art. 1 delle norme tecniche attuative salvo diverse indicazioni delle tavole grafiche di dettaglio.

Titolo IV - Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 64

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 65

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl e della Commissione Edilizia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.



8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 66

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.77, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 67

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. ...

Art. 69

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

Art. 70

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 settembre al 5 novembre;
 - b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

Art. 71

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt.77 e 79. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Art. 72

Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale dei cimiteri vigila e controlla:
 - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
 - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;

- c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenze;
5. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 73

Funzioni - Licenza (Attività funebre)

La specifica relativa alle attività funebri è contenuta nella L.R. 3/2005 e s.m.i.

Art. 74

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

Art. 75

Esercizio dell'attività imprenditoriale

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.
3. Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

Art. 76

Attività di intermediazione

1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 77 -

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;
 - b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;
 - d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 5;
 - e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o dell'esecutore testamentario;
 - f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 5 da parte del gestore dell'impianto di cremazione;
 - g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui dell'articolo 7, comma 2;
 - h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Titolo V - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

Art. 78

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, o in altro cimitero, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 79

Mappa

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
 - d) le generalità del concessionario;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;



- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- j) il cimitero.

Art. 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 82

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.
2. L'ufficio di polizia mortuaria tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
3. Sul registro sono riportati:
 - a) le generalità del defunto e la data del decesso;
 - b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

Art. 83

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 84

Operazioni cimiteriali

1. I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl competente per territorio.
4. I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.



5. E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengano a cimitero chiuso. Se tali operazioni vengono eseguite in cimiteri di grandi dimensioni, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.
7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 85

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art.65 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento .
5. Gli adempimenti di cui all'art.68, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 86

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc. ...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc. ...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenute una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 87

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'Ufficio di polizia mortuaria.

Art. 88

Sepulture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 89

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

Cancellato con emendamento approvato



Definizione di alcuni termini più usati con una breve nota esplicativa

| | |
|------------------------------------|--|
| Termini ricorrenti | si intende il corpo inanimato del defunto |
| Cassa o Cofano | si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura |
| Feretro | si intende l'insieme della salma e del cassa |
| Dichiarazione di morte | si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte |
| Dichiarazione della causa di morte | è la dichiarazione prevista dall'art.103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto |
| Visita necroscopica | è la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte |
| Medico necroscopo | è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico |
| Certificato necroscopico | è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento |
| Permesso di seppellimento | è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma |
| Autorizzazione alla cremazione | è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma |
| Autorizzazione al trasporto | è l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, di trasportare il cadavere o il feretro |
| Trasporto funebre | si intende qualsiasi "movimento" della salma prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie |
| Sepoltura privata | dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un loculo, un ossario o un cinerario |
| Sepolcri privati | Tombe di famiglia |
| Inumazione | si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo |
| Tumulazione | si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, realizzato in una costruzione, antisismica, che può essere: a) una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata privatamente su di un'area concessa; b) un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale, dove ogni loculo viene assegnato per una salma. |